

## Lettera informativa n. 63/12 del 03.04.2012

### SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE

**CASS. CIVILE - SEZ. I Sentenza n. 4376 del 20-03-2012** – Il provvedimento di chiusura del procedimento di modifica delle condizioni di separazione (tanto consensuale che giudiziale), previsto dall'art. 710 cod. proc. civ., è **immediatamente ed automaticamente esecutivo** per quanto si desume all'interno dello stesso art. 710, restando, invece, esclusa la sua soggezione alla disciplina della norma generale del procedimento camerale, di cui all'art. 741 cpc.

**CASS. CIVILE – SEZ. LAVORO Sentenza n. 4107 del 14-03-2012** – Meno tempo per la Cassa Forense per riscuotere i debiti dei legali che dichiarano redditi più bassi. Infatti, **la prescrizione per la riscossione decorre dalla trasmissione dei dati da parte del professionista e non da quando l'ente ha scoperto i maggiori introiti**. L'art. 19 della L. 576/80 individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dello obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione alla cassa previdenziale della menzionata dichiarazione

**CASS. CIVILE – SEZ. II Sentenza n. 3475 del 06-03-2012** – **Il compenso dovuto al custode**, fino a quando non saranno emanate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia previste dall'art. 59 dpr 115/2002, va determinato in base alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ove esistenti, ovvero secondo gli usi locali, in virtù della previsione di cui all'art. 276 del suddetto decreto; in mancanza delle une e degli altri, la liquidazione deve avvenire ai sensi dell'art. 2233 2° co. cc, e quindi in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode. Ne consegue che, ove il giudice liquidi il compenso secondo equità, **il relativo provvedimento è censurabile in sede di legittimità per violazione del 2° co. art. 2233 cc, e non per mancata applicazione delle tariffe professionali**, non sussistendo alcuna norma di legge che imponga l'adozione di tali tariffe, e non essendo le stesse applicabili in via analogica.

**CASS. CIVILE - SEZ. II Sentenza n. 2970 del 27-02-2012** – Deve essere esclusa la validità e l'efficacia della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti, inerente l'eventuale risoluzione delle controversie per essere il requisito di forma, della specifica approvazione per iscritto, non soddisfatto da un **mero richiamo in blocco alle condizioni generali**, perché avente carattere misto in quanto indirizzato anche a clausole prive di carattere vessatorio, e pertanto **inadeguato a garantire l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate**.

**CASS. CIVILE – SS. UU. Sentenza n. 2703 del 23-02-2012** – Subisce la sanzione disciplinare **l'avvocato che percepisce un acconto senza rilasciare ricevuta**, e non contesta le circostanze.

**CASS. CIVILE - SEZ. II Sentenza n. 2970 del 27-02-2012** – **L'avvocato distrattario non ha diritto al pagamento dell'iva dalla parte soccombente quando il suo cliente è un'impresa o un professionista**, soggetti che hanno diritto alla detrazione. In altre parole, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'iva che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente, abilitato a detrarla.

**CASS. CIVILE - SEZ. VI - 1 Sentenza n. 2446 del 20-02-2012 – Credito del professionista ammesso al passivo con privilegio anche per le attività che vanno oltre il biennio precedente la dichiarazione di fallimento.** Infatti va valutata ogni singola prestazione "al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso, anche alla luce del risultato raggiunto". Ciò perché, ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n.2 cc – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti, e di ogni altro prestatore di opera intellettuale, dovute per gli ultimi due anni della prestazione - la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti e devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre biennio.

**CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V Sentenza n. 539 del 02-02-2012 –** La tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere modulata in base alla zona di riferimento, prendendo come parametri di diversificazione la destinazione urbanistica nonché territoriale, la densità rispetto al numero degli abitanti, la frequenza e la qualità del servizio erogato. La tariffa da applicare alle utenze non residenziali infatti è rappresentata da un insieme di più elementi, di cui taluni fissi, altri mutevoli: gli elementi stabili devono essere rapportati al costo del servizio, mentre quelli variabili vanno ancorati al dato quantitativo, al servizio erogato, e anche all'entità delle spese gestionali sostenute dall'ente comunale. (Nel caso di specie, gli Ordini professionali appellanti avevano sottolineato **l'illegittimità della istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11 - uffici, agenzie, studi professionali -, determinata nella misura massima senza fornire alcuna giustificazione di tali scelte, fondate su di un evidente difetto di istruttoria.**)

**CASS. CIVILE - SEZ. LAVORO Sentenza n.21400 del 17-10-2011 –** La soluzione al problema posto dalla lacunosa disciplina afferente il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione, o la revoca dell'ammissione provvisoria, al richiesto patrocinio a spese dello Stato, non può che essere cercata all'interno dello stesso T.U. sulle spese di giustizia, facendo ricorso a quanto dispone lo stesso art. 142 del dpr 115/02 che, sia pure per le doglianze in materia di quantificazione delle spettanze del difensore, richiama lo strumento dell'opposizione ai sensi dell'art. 84, che a sua volta rende applicabile l'art. 170 dello stesso T.U.: **risulta dunque ammissibile l'opposizione presentata dal difensore al Presidente del Tribunale, dopo che il giudice del lavoro, previa revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, rigettava l'istanza di liquidazione presentata dal professionista che aveva difeso la parte in giudizio.**